

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3928

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri
di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina
dei relativi trattamenti pensionistici

Presentato alla Presidenza l'11 gennaio 1972

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'estensione delle norme sulle assicurazioni sociali al clero, è sorto sin dalla entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, che aveva reso obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia. Infatti, il comitato esecutivo dell'allora Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, nell'esaminare la questione relativa all'obbligo dell'assicurazione dei sacerdoti che svolgevano attività « per incarico ed alle dipendenze di associazioni laiche o religiose, di istituti di educazione e di istruzione (congregazioni, confraternite, educandati, collegi, convitti e simili) », ha escluso sin dall'inizio da tale

obbligo i sacerdoti che esercitavano « ufficio di parroco od altro ufficio facente parte della costituzione organica della Chiesa ».

Successivamente, il regolamento del 28 agosto 1924, n. 1422, nello stabilire, all'articolo 3, che erano « soggetti all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una retribuzione da parte di enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico », ha ammesso l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra i sacerdoti stessi ed enti, associazioni e privati, a loro volta considerati datori di lavoro.

La normativa di cui sopra ha dato luogo, tuttavia, a contrastanti interpretazioni, stante

l'interferenza tra le norme di due ordinamenti giuridici primari: la Chiesa e lo Stato. Trattandosi cioè di stabilire l'assoggettabilità di determinati soggetti alle assicurazioni sociali in conseguenza di un rapporto di lavoro subordinato, sono sorte notevoli perplessità, in dottrina ed in giurisprudenza, sia in relazione alla natura del lavoro svolto, sia per quanto attiene alla figura del datore di lavoro.

Infatti, mentre nessun dubbio sorgeva in ordine alla tutela previdenziale dei sacerdoti che prestavano opera retribuita nei confronti di terzi (scuole statali, private, ospedali civili ecc.), venivano invece esclusi dalle assicurazioni sociali quelli che esplicano attività di natura anche non spirituale nell'interno della organizzazione della Chiesa (curie, seminari, parrocchie); ciò soprattutto in considerazione della natura particolare del rapporto tra il sacerdote ed i suoi superiori, che — atteso il vincolo di obbedienza — escluderebbe ogni negoziabilità dell'attività sacerdotale, la quale è intimamente connessa con lo *status* di sacerdote, ed inoltre per le difficoltà di ordine pratico inerenti alla imposizione di oneri contributivi, nonché all'esercizio dell'attività di vigilanza nei confronti di organismi ecclesiastici (parrocchie, seminari) forniti di modeste risorse economiche e sottratti, per quanto attiene all'ordinamento interno, alla sovranità della legge dello Stato italiano.

Tale interpretazione era confortata da alcune norme legislative, nonché da una pronuncia della Corte di cassazione intervenuta sulla particolare materia.

È da sottolineare, infatti, che con legge 3 maggio 1956, n. 392, è stato stabilito che i religiosi, quando prestano lavoro retribuito alle dipendenze di terzi diversi dagli enti concordatari, sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie. Pur riguardando detta legge soltanto il clero regolare, essa tuttavia consentiva di individuare il criterio distintivo tra enti ed organi facenti parte dell'ordinamento ecclesiastico e terzi in genere, stabilendo l'applicazione dell'obbligo assicurativo soltanto ai rapporti instaurati tra questi ultimi ed i religiosi.

Inoltre la Corte di cassazione (vedi sentenza del 27 maggio 1959, n. 1620) si orientava verso l'estensione del criterio distintivo enunciato nella predetta legge n. 392 al clero secolare, affermando, tra l'altro, che i rapporti instaurati nell'ambito dell'ordinamento ecclesiastico sfuggono alla applicabi-

lità delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

Conseguentemente, poiché numerosi sacerdoti erano rimasti privi di ogni tutela previdenziale, la legge 5 luglio 1961, n. 579, sanciva l'obbligo dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per tutti i sacerdoti secolari, in via autonoma, indipendentemente dalla circostanza che i medesimi prestassero o meno attività retribuita alle dipendenze di terzi.

Analogamente, si procedeva per tutti i ministri di culti diversi dalla religione cattolica con legge 5 luglio 1961, n. 580, che, alla stregua di quanto disposto con la citata legge n. 579 per i sacerdoti secolari, prendeva in considerazione soltanto lo *status* rivestito dall'interessato, *status* dal quale discendono sia l'obbligo contributivo sia il diritto alle prestazioni.

Con leggi del 5 luglio 1961, nn. 579 e 580, venivano istituiti quindi il fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero ed il fondo per l'assicurazione d'invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

Va segnalato tuttavia che, successivamente, la Corte di cassazione mulava avviso e, nel precisare che unico motivo di esclusione dal campo di applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie del clero secolare è costituito dal godimento, da parte di quest'ultimo, di un beneficio ecclesiastico, affermava la negoziabilità dell'attività di culto e chiariva altresì (vedi sentenza del 9 aprile 1965, n. 617) che, ai fini del diritto alla tutela previdenziale, la norma dell'articolo 3 del citato regolamento n. 1422 del 1924 non fa riferimento ad un « lavoro » retribuito, ma alla retribuzione per un « ufficio » che può identificarsi soltanto con l'*officium* ecclesiastico che è una istituzione permanente regolata dal diritto canonico. Pertanto, secondo la Corte suprema, l'ambito di applicazione di tale norma viene stabilito con riferimento alle funzioni proprie dei sacerdoti, quale che sia l'oggetto del rapporto che si costituisca tra questi ed altro ente o persona.

Ritornando sulla materia cui la presente relazione si riferisce, è da porre in rilievo che le citate leggi n. 579 e n. 580, pur assicurando a tutti i sacerdoti secolari ed a tutti i ministri di culti diversi dalla religione cattolica una tutela previdenziale, non hanno pienamente soddisfatto le legittime aspettative delle categorie interessate e sono state oggetto di critiche, in gran parte giustificate.

Inoltre le suddette leggi a distanza di un decennio dalla entrata in vigore, appaiono ormai inadeguate.

Si evidenziano qui di seguito gli aspetti negativi delle leggi in questione:

L'età pensionabile è stabilita a 70 anni, mentre nelle altre forme di previdenza è fissata, al massimo, a 65 anni;

la quota minima della pensione di vecchiaia, stabilita dalla legge nella misura fissa di lire 180.000 annue (15.000 mensili) è irrisoria, tenuto conto che la legge stessa non ne prevede l'adeguamento al costo della vita;

la pensione dei fondi non è cumulabile con quella liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Ne consegue che questa ultima viene revocata e viene liquidato, in sua vece, un supplemento pari al 20 per cento dei contributi base per il coefficiente di rivalutazione stabilito dalle norme che disciplinano la predetta assicurazione generale obbligatoria. È da sottolineare, in proposito, che tale disposizione ha costretto in molti casi gli interessati a rinunciare alla pensione di vecchiaia a carico dei fondi speciali in quanto, a seguito della revoca della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, il supplemento spettante in luogo della pensione revocata, sommato alla pensione di vecchiaia a carico dei fondi, viene ad essere complessivamente inferiore all'importo della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria da revocare; ciò si verifica, in particolare, quando la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria stessa è integrata al trattamento minimo di legge;

non vengono attualmente valutati i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria dopo la data del pensionamento a carico dei fondi speciali, con la conseguenza che i contributi stessi restano privi di ogni effetto;

i sacerdoti ridotti allo stato laicale ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica cessati dalle funzioni, che hanno contribuito ai rispettivi fondi non possono, attualmente, conservare la iscrizione ai fondi stessi, né possono ottenere le prestazioni, attualmente previste soltanto a favore di coloro che rivestono la qualifica di sacerdote secolare o di ministro di culto diverso dalla religione cattolica;

L'attuale sistema di riscossione dei contributi individuali si è rivelato del tutto insoddisfacente, tenuto conto che la facoltà

concessa dalla vigente legge alle curie di sostituirsi agli interessati nel pagamento dei contributi, non ha dato i risultati sperati.

LA NUOVA DISCIPLINA.

Per quanto sopra esposto, appare evidente la necessità di procedere ad una sostanziale riforma dei trattamenti di previdenza per il clero e per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica disciplinati con le già citate leggi n. 579 e 580, sulla base dei seguenti criteri che hanno avuto l'adesione dei rappresentanti delle categorie interessate ed in parte suggeriti dai rappresentanti medesimi.

È stato pertanto predisposto l'allegato disegno di legge il quale prevede:

— l'abrogazione delle leggi n. 579 e 580 del 5 luglio 1961 (articolo 27);

— l'istituzione di un Fondo unico di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura, in luogo di quello della capitalizzazione a premio medio generale previsto dalle citate leggi n. 579 e 580 del 5 luglio 1961 (articolo 1); tale Fondo è articolato in due distinte gestioni:

a) una gestione per le prestazioni dirette (pensione di vecchiaia e di invalidità);
b) una gestione per le prestazioni indirette (pensione indiretta e di reversibilità);

— l'abolizione del limite di età per i soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo, obbligo che verrà a cessare soltanto alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità (articolo 5, primo comma);

— l'introduzione della pensione indiretta e di reversibilità limitatamente a favore del coniuge e dei figli superstiti dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, i quali, al momento del decesso, siano pensionati del Fondo o abbiano contribuito almeno per cinque anni al Fondo stesso (articolo 14). Nel precisare che tale pensione non compete ai superstiti dei sacerdoti, i quali, conseguentemente, non sono nemmeno tenuti a versare il relativo contributo aggiuntivo, si chiarisce che la medesima è corrisposta agli aventi diritto con le aliquote previste per le pensioni indirette e di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Essa non può comunque essere di importo complessivo inferiore a lire 325.000 annue, oltre

agli ulteriori incrementi di scala mobile (articolo 15, quarto e quinto comma);

— un nuovo sistema di riscossione dei contributi. Infatti per i sacerdoti fruanti del supplemento governativo di congrua, il contributo sarà versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'INPS, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso. Per i sacerdoti non congruati e per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, il contributo sarà, invece, versato direttamente dagli iscritti (e non anche tramite le curie o le confessioni religiose di appartenenza), all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate (articolo 7, lettere a) e b).

L'adozione del sistema di riscossione sopraindicato mira a semplificare gli adempimenti dell'istituto stesso in relazione alle operazioni di accreditamento dei contributi sulle posizioni assicurative dei singoli, operazioni che allo stato attuale determinano notevoli difficoltà. Tuttavia le curie e le confessioni religiose dovranno fornire all'INPS i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della legge.

Inoltre, a seguito della introduzione della pensione di reversibilità, limitatamente ai superstiti dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, si è reso necessario stabilire due distinti contributi: un contributo annuo di lire 53.600 a copertura delle prestazioni dirette a carico di tutti gli iscritti al Fondo (sacerdoti e ministri di culto) ed un contributo annuo aggiuntivo di lire 26.900 soltanto a carico dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, in relazione alla pensione di reversibilità a favore dei superstiti di questi ultimi (articolo 6, commi 1 e 2); inoltre lo Stato concorre agli oneri del Fondo a partire dal 1971, con un contributo annuo complessivo di lire 2.454.500.000 di cui lire 2.434.500.000 per le prestazioni dirette e lire 20.000.000 per le prestazioni indirette (articolo 21);

— il mantenimento della sospensione della iscrizione al Fondo, soltanto per coloro che erano già stati autorizzati ai sensi dell'articolo 14 delle citate leggi nn. 579 e 580 per aver ininterrottamente contribuito fin dal 1° luglio 1959 o dal 1° luglio 1960 (a seconda che trattasi di sacerdoti secolari o di ministri di culti diversi dalla religione cattolica) nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per effetto di un rapporto di lavoro in corso, fintantoché continui ininterrotto il versamento dei

contributi nella predetta assicurazione, in dipendenza di un rapporto di lavoro (articolo 8, primo comma);

— il divieto di rinunciare alla sospensione in atto e di chiedere conseguentemente la iscrizione al Fondo (articolo 8, secondo comma). Tale divieto viene sancito al fine precipuo di evitare tardive iscrizioni che inciderebbero in senso negativo sulla economia stabile del Fondo stesso;

— l'esonero dell'iscrizione al Fondo per i soggetti che, nel corso della sospensione in parola, ottengano la concessione di una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero (articolo 8, terzo comma);

— l'esclusione dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dei sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico (articolo 5, ultimo comma).

La *ratio* di tale esclusione sta nella considerazione che i sacerdoti che prestano la loro attività nell'interno dell'ordinamento giuridico della Chiesa (vice parroci, insegnanti di seminari), vi sono tenuti in virtù del « vincolo di obbedienza » verso i superiori.

Il rapporto che ne deriva è pertanto intimamente connesso allo *status* di sacerdote, *status* che, in quanto tale, è già oggetto di specifica tutela previdenziale (Fondo) e non può quindi formare anche oggetto di altra forma assicurativa.

Al contrario, i sacerdoti secolari che, ad esempio, insegnano in una scuola privata o statale alle dipendenze di terzi, instaurano con questi ultimi un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato senza alcun collegamento con lo *status* sacerdotale. In tal caso i sacerdoti in questione saranno soggetti a due forme assicurative diverse: al Fondo, in connessione allo *status* di sacerdote ed all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente;

— la facoltà dell'iscritto di chiedere, entro 5 anni dalla data di cessazione — per qualsiasi causa — dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo (quindi anche per i ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culti diversi dalla religione cattolica), la prosecuzione volontaria dell'iscrizione stessa. Tale facoltà può essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese

successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (articolo 9);

— la facoltà degli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culti diversi dalla religione cattolica prima della data di entrata in vigore della nuova legge, di chiedere, entro cinque anni, la prosecuzione volontaria della iscrizione al Fondo, mediante versamento del contributo nella misura prevista per i soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo e previa corresponsione, per la regolarizzazione dei periodi pregressi, degli interessi al tasso legale (articolo 23). Tale norma, di carattere eccezionale e transitorio, viene introdotta in considerazione delle particolari difficoltà di occupazione che incontrano i sacerdoti ridotti allo stato laicale;

— la diminuzione del limite di età pensionabile da 70 a 65 anni (articolo 11, primo comma);

— l'introduzione della 13ª mensilità (articolo 15, sesto comma);

— gli importi delle pensioni di vecchiaia ed invalidità che sono così determinati (articolo 15, primo, secondo e terzo comma):

a) *pensione di vecchiaia*: costituita da un minimo di lire 325.000 annue (lire 25.000 mensili). Inoltre, per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo, si aggiungono lire 18.200 (lire 1.400 mensili), fino a raggiungere l'importo massimo di lire 780.000 annue;

b) *pensione di invalidità*: costituita nella misura fissa di lire 455.000 annue (lire 35.000 mensili);

— l'estensione dei nuovi importi delle pensioni anche a quelle liquidate ai sensi delle citate leggi n. 579 e 580 ed ancora in corso di godimento alla data di entrata in vigore della legge (articolo 25);

— la concessione della pensione di vecchiaia e di invalidità a carico del Fondo, anche agli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culti diversi dalla religione cattolica. (I superstiti di questi ultimi potranno ottenere, qualora ne sussistano i requisiti, anche la pensione indiretta o di reversibilità). Per altro, per ottenere la pensione d'invalidità, i predetti dovranno essere riconosciuti invalidi ai sensi delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (articolo 13). Per bene intendere la portata di quest'ultima norma occorre pre-

mettere che agli iscritti ridotti allo stato laicale od esonerati dalle funzioni di ministri di culto è precluso l'esercizio di ogni attività spirituale. Pertanto, nei confronti di questi ultimi, l'invalidità pensionabile può essere valutata solo applicando i criteri in vigore per la generalità dei lavoratori. In caso contrario non sarebbe possibile alcun specifico riferimento alla « permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero per difetto fisico o mentale » prevista dall'articolo 12, secondo comma, dell'allegato disegno di legge, né si potrebbero ottenere le prescritte dichiarazioni da parte dell'ordinario diocesano e dell'organo esecutivo della confessione religiosa (articolo 12, quarto comma), essendo venuto meno, nei soggetti interessati, il vincolo gerarchico;

— l'integrale corresponsione delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (compresi i trattamenti minimi) ovvero di forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, in occasione della liquidazione della pensione a carico del Fondo (articolo 18, terzo comma). Tuttavia in tal caso quest'ultima verrà corrisposta nella misura dei due terzi, mentre il residuo terzo sarà devoluto al Fondo di cui alla nuova legge (articolo 18, primo e secondo comma). Per altro, poiché per effetto della riduzione del terzo il trattamento complessivo spettante ai rispettivi titolari potrebbe risultare inferiore all'importo della pensione dovuta dal Fondo, qualora ciò si verifici, il trattamento complessivo medesimo viene integrato fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta (articolo 18, primo comma). La disposizione, che ha lo scopo di evitare che i pensionati titolari di più trattamenti fruiscano simultaneamente dell'intervento dello Stato e della mutualità degli iscritti, si ispira alle seguenti considerazioni.

È da rilevare, preliminarmente, che si tratta di somme di entità talmente modesta che se restituite direttamente allo Stato o riversate nel fondo sociale sarebbero produttive di effetti del tutto insignificanti sull'andamento del bilancio.

Al contrario, le economie realizzate con le trattenute in questione, pur nella loro modesta entità, possono avere positivi riflessi sull'andamento della gestione del Fondo che, com'è noto, ha un volume di entrate molto limitato.

È da considerare, altresì, che si tratta di gestione alla quale lo Stato contribuisce in

via ordinaria. Pertanto l'apporto delle anzidette economie concorre ad evitare o quanto meno a ridurre ulteriori futuri interventi finanziari da parte dello Stato medesimo.

La norma che prevede l'integrale corresponsione — compresi i trattamenti minimi — delle pensioni a carico di gestioni diverse da quella del Fondo, è poi confermativa, in sostanza, dell'indirizzo interpretativo che è dato ricavare dal principio contenuto nell'articolo 2, secondo comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con cui si stabilisce che i trattamenti minimi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non sono dovuti a coloro i quali percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione medesima e di altre forme di previdenza sostitutive della stessa o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito.

Argomentando *a contrariis* dal principio prima riportato si può desumere che i trattamenti minimi suddetti spettano, invece, ai titolari di altre forme di previdenza che, come quella istituita per i sacerdoti del clero cattolico e per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica non possono considerarsi sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria. Nel caso di specie, infatti, si tratta di una forma di previdenza che, coprendo i rischi connessi all'esercizio di attività spirituali espressamente rese « compatibili » con l'assicurazione generale obbligatoria e con le altre forme di previdenza sopraindicate (articolo 5, quinto comma, dello schema di disegno di legge), si colloca in via autonoma nei confronti di queste ultime in quanto prende in considerazione soltanto lo « status sacerdotale o di ministro di culto », indipendentemente da ogni altra attività che formi oggetto di rapporto di lavoro;

— la possibilità, da parte dell'iscritto al fondo, di far valere anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma (anche se detti contributi siano versati successivamente alla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo), ai fini di una pensione supplementare. Tale pensione supplementare viene corrisposta con le norme vigenti nella predetta assicurazione generale obbligatoria (articolo 19);

— l'introduzione di un congegno di perequazione automatica delle pensioni analogo a quello previsto per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (articolo 20);

— la nuova decorrenza della pensione di vecchiaia, che, come quella di invalidità, è stabilita al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (articolo 17, primo comma);

— il ripristino, dalla data di entrata in vigore della legge, delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, revocate a norma dell'articolo 13 della legge nn. 579 e 580 del 5 luglio 1961 (articolo 18, quinto comma);

— la maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'età di pensionamento (articolo 16);

— la concessione della pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica non iscritti al Fondo per aver compiuto il 70° anno di età rispettivamente al 1° luglio 1959 ed al 1° luglio 1960 (articolo 24).

IL FINANZIAMENTO.

Le valutazioni finanziarie relative al provvedimento si basano sui seguenti presupposti:

a) lo Stato concorre alla copertura degli oneri del fondo con un contributo, aggiuntivo a quello previsto dalla vigente legislazione, di 1.200 milioni di lire per l'anno 1970 e di 2.000 milioni di lire per gli anni dal 1971 in poi;

b) del contributo a carico dello Stato di lire 2.000 milioni, l'1 per cento (20 milioni annui) viene destinato a parziale copertura degli oneri per la concessione della reversibilità delle pensioni ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

c) le maggiori prestazioni previste nel provvedimento e la misura del nuovo contributo individuale da porre a carico degli iscritti decorrono dal 1° gennaio 1971.

Le valutazioni, estese al quinquennio 1971-1975, sono state eseguite distinguendo gli oneri che graveranno immediatamente sul Fondo unificato da quelli che, invece, si determineranno in ciascun anno del quinquennio considerato; ciò in quanto per evitare l'imposizione, a carico degli iscritti, di un contributo, si è stabilito che gli oneri del

primo tipo siano coperti da un contributo di durata illimitata nel tempo.

Concorrono alla formazione dell'onere immediato l'estensione delle nuove misure di pensione a tutti i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1970 ed ai sacerdoti che liquideranno la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° gennaio 1971, per effetto dell'abbassamento dell'età pensionabile da 70 a 65 anni. Tale onere, in valore capitale, è stato valutato complessivamente in 22.035 milioni di lire (dei quali 45 milioni relativi alla reversibilità).

L'onere relativo alle prestazioni dirette trova copertura in parte con le attività patrimoniali assorbite, a norma dell'articolo 1 del provvedimento, dal Fondo istituito, attività che alla data del 1° gennaio 1971 sono state previste in 13.538 milioni di lire (ivi compreso il contributo aggiuntivo dello Stato per l'anno 1970 di 1.200 milioni di lire), e nel contributo capitarario annuo di lire 4.660 a carico di tutti gli iscritti. L'onere per le prestazioni indirette trova invece copertura nel contributo aggiuntivo annuo di lire 3.460 posto completamente a carico dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

Gli oneri che faranno carico al fondo in ciascun anno del quinquennio 1971-1975 (in relazione alle nuove pensioni che saranno liquidate nel medesimo periodo) sono, finanziariamente riferiti al 1° gennaio 1971, pari a complessivi 18.544 milioni di lire dei quali 115 milioni, relativi agli oneri di reversibilità delle pensioni dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

Alla copertura dell'onere per le prestazioni dirette concorre il contributo annuo dello Stato di 2.383,5 milioni di lire (al netto della quota, pari a 51 milioni di lire, destinata all'assistenza malattia dei pensionati) e il contributo annuo a carico di tutti gli iscritti, pari a lire 48.940.

A fronteggiare l'onere relativo alla reversibilità delle pensioni concorrono il contributo annuo dello Stato di 20 milioni di lire ed un contributo suppletivo annuo di lire 23.440 a carico esclusivo dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

In relazione a quanto precede, il contributo annuo individuale è stato elevato a decorrere dal 1° gennaio 1971, dalle attuali lire 32.340 a:

lire 53.600 dei sacerdoti della religione cattolica;

lire 80.500 a carico dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica (di cui lire

53.600 per le pensioni dirette e lire 26.900 per le pensioni di reversibilità).

I contributi a carico degli iscritti varieranno annualmente nella stessa misura percentuale di variazione per « scala mobile » delle pensioni vigenti e saranno rivisti con periodicità quinquennale a seguito dei risultati dei bilanci tecnici previsti con la stessa periodicità.

Una breve sintesi degli articoli servirà ad una migliore individuazione della materia:

Articolo 1: Unificazione dei fondi clero e ministri di culti diversi dalla religione cattolica. Istituzione di un Fondo unico;

Articolo 2: Scopi del Fondo;

Articolo 3: Comitato di vigilanza del Fondo e suoi compiti;

Articolo 4: Composizione del comitato di vigilanza del Fondo;

Articolo 5: Soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo;

Articolo 6: Contributo a carico degli iscritti;

Articolo 7: Modalità di pagamento del contributo;

Articolo 8: Sospensione dell'iscrizione al Fondo a sua irrinunciabilità;

Articolo 9: Prosecuzione volontaria della iscrizione al Fondo;

Articolo 10: Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria al Fondo;

Articolo 11: Requisiti per la pensione di vecchiaia;

Articolo 12: Requisiti per la pensione di invalidità;

Articolo 13: Pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale ed ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica esonerati dalle funzioni;

Articolo 14: Requisiti per la pensione ai superstiti dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica;

Articolo 15: Importi delle pensioni;

Articolo 16: Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'età di pensionamento;

Articolo 17: Decorrenza delle pensioni;

Articolo 18: Determinazione delle pensioni per gli iscritti a più forme di previdenza;

Articolo 19: Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Articolo 20: Perequazione automatica delle pensioni;

Articolo 21: Contributo a carico dello Stato;

Articolo 22: Reperimento dei mezzi finanziari per il contributo a carico dello Stato.

NORME FINALI E TRANSITORIE.

Articolo 23: Regolarizzazione dei periodi pregressi da parte dei sacerdoti ridotti allo stato laicale e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica esonerati dalle funzioni;

Articolo 24: Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica non iscritti al Fondo per aver compiuto il 70° anno di età rispettivamente al 1° luglio 1959 ed al 1° luglio 1960;

Articolo 25: Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi;

Articolo 26: Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Articolo 27: Abrogazione delle leggi istitutive del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica (leggi 5 luglio 1961, nn. 579 e 580);

Articolo 28: Entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica: istituzione di un Fondo unico.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica » che nel presente e negli articoli seguenti è indicato con la parola « Fondo ».

Il fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura ed è articolato in due distinte gestioni:

a) una gestione per le pensioni dirette di vecchiaia e d'invalidità di cui ai successivi articoli 11 e 12;

b) una gestione per le pensioni ai superstiti di cui al successivo articolo 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al fondo in base ad un saggio pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento.

Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo articolo 6 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Fondo subentra nelle attività e passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi già istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, nn. 579 e 580 e soppressi per effetto dell'articolo 27 della presente legge.

ART. 2.

Scopi del Fondo.

Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di reversibilità al coniuge ed ai figli superstiti del ministro di culto diverso dalla religione cattolica, iscritto o pensionato del fondo stesso.

ART. 3.

Comitato di vigilanza e i suoi compiti.

Per la gestione del Fondo è istituito un comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano l'attività del fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esprimere parere sui provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del fondo nonché sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sui bilanci tecnici.

ART. 4.

Composizione del comitato di vigilanza.

L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica è composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato;

2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia;

4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro dell'interno.

I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni ».

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

ART. 5.

Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al fondo tutti i sacerdoti secolari, nonché tutti i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di invalidità.

Rientrano nell'applicazione della presente legge, le confessioni religiose riconosciute con decreto del Ministro dell'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti l'attività di culto, è richiesta:

1) per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;

2) per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, la regolare nomina da parte dei competenti organi delle rispettive confessioni.

Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione, a termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. I contributi versati al fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle altre forme di previdenza

sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

Sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico.

ART. 6.

Contributo a carico degli iscritti.

Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonché dal contributo dello Stato di cui al successivo articolo 21.

Il contributo dovuto dall'iscritto è così stabilito:

1) per la gestione di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1, nella misura di lire 53.600 annue, a carico di tutti gli iscritti al Fondo;

2) per la gestione di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1, nella misura di lire 26.900 annue, a carico soltanto dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica i quali dovranno corrispondere tale contributo in aggiunta a quello di cui al numero 1) del presente articolo.

Il contributo è dovuto dal 1° giorno del mese nel quale sorge l'obbligo della iscrizione al Fondo.

Resta fermo, a carico del fondo, il contributo di lire 51 milioni, di cui all'articolo 6, lettera *c*) della legge 28 luglio 1967, n. 669, per l'assistenza malattia agli iscritti al Fondo medesimo. Per l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica, si provvede con le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

ART. 7.

Modalità di pagamento del contributo.

Al pagamento del contributo di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo si provvede con le seguenti modalità:

a) per i sacerdoti fruanti del supplemento governativo di congrua, il contributo è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

b) per i sacerdoti non fruanti del supplemento governativo di congrua e per i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, il contributo è versato dagli iscritti, in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso alla curia vescovile del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o all'organo esecutivo della confessione religiosa da cui il ministro di culto dipende, ed a concedere un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla stessa data, gli interessi di mora al tasso legale.

Le curie vescovili e le confessioni religiose sono tenute a fornire, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 8.

Sospensione dell'iscrizione al Fondo: sua irrinunciabilità.

Per i sacerdoti ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica a suo tempo autorizzati a sospendere i versamenti contributivi ai fondi istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, n. 579, e n. 580, per aver ininterrottamente contribuito rispettivamente dal 1° luglio 1959 e dal 1° luglio 1960 all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza di rapporto di lavoro, permane la sospensione dell'iscrizione al Fondo per tutto il periodo di ininterrotto versamento dei contributi nella predetta assicurazione.

I sacerdoti ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica che si trovano nella condizione prevista dal precedente comma, non possono rinunciare alla sospensione in corso e chiedere l'iscrizione al Fondo.

I sacerdoti ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica i quali durante il corso della sospensione dell'iscrizione al Fondo ottengono la concessione di una pensione a carico dell'assicurazione generale ob-

bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, sono esenti dall'obbligo di iscrizione al Fondo medesimo.

ART. 9.

*Prosecuzione volontaria
dell'iscrizione al Fondo.*

L'iscritto nei confronti del quale è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, può proseguire l'iscrizione medesima, mediante il versamento di contributi volontari.

La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.

La facoltà di contribuire volontariamente ai sensi del presente articolo, può essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 10.

*Contributo dovuto per la
prosecuzione volontaria.*

Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalità di cui alla lettera b) dell'articolo 7 e nell'importo previsto ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 6, in relazione alla qualità di sacerdote secolare o di ministro di culto diverso dalla religione cattolica.

ART. 11.

*Requisiti per il diritto
alla pensione di vecchiaia.*

Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di età.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

ART. 12.

*Requisiti per il diritto
alla pensione di invalidità.*

Il diritto alla pensione di invalidità si acquista al momento della presentazione della relativa domanda, quando risulti accertato che l'invalidità stessa si è verificata dopo che sono stati versati al Fondo almeno cinque contributi annui.

Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

L'accertamento dell'invalidità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre l'iscritto a visita medica nonché agli eventuali accertamenti clinici necessari.

L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o l'organo esecutivo della confessione religiosa dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformità a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo.

La continuazione dell'attività di sacerdote o di ministro di culto da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidità, non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreché l'attività medesima risulti svolta con usura. Il relativo accertamento viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ai fini del diritto alla pensione di cui al primo comma, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

ART. 13.

Pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica esonerati dalle funzioni.

La pensione di invalidità spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia i requisiti di contribuzione previsti dal primo comma del precedente articolo 12 e che sia stato riconosciuto invalido ai sensi

delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

ART. 14.

Requisiti per la pensione ai superstiti di ministro di culto diverso dalla religione cattolica.

La pensione ai superstiti spetta, a domanda, al coniuge ed ai figli del ministro di culto diverso dalla religione cattolica pensionato del Fondo o in favore del quale, al momento del decesso, risultino versati al fondo stesso almeno 5 contributi annui.

Per quanto concerne i requisiti per il diritto alla pensione di cui al precedente comma, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianità assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

ART. 15.

Importi delle pensioni.

La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 325.000 annue.

A tale quota si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo, fino a raggiungere l'importo di pensione massima di lire 780.000 annue.

La pensione di invalidità è dovuta nella misura fissa di lire 455.000 annue.

La pensione ai superstiti è corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidità, oppure su quello della pensione di vecchiaia se più favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.

La pensione ai superstiti non può essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al successivo articolo 20.

Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di invalidità, ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondati a lire cinquanta.

ART. 16.

Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'età di pensionamento.

Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente articolo 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo il coefficiente riportato nella tabella allegata alla presente legge, in corrispondenza al numero di anni di differimento ed all'età di perfezionamento dei requisiti.

I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11, danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti; gli anni di contribuzione successivi al decimo sono valutati fino ad un massimo di 25.

L'importo complessivo della pensione liquidata ai sensi del presente articolo, non è soggetto al limite massimo stabilito dal secondo comma del precedente articolo 15.

ART. 17.

Decorrenza delle pensioni.

La pensione di vecchiaia o di invalidità, al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La pensione ai superstiti di cui al precedente articolo 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dalla entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 18.

Determinazione delle pensioni per gli iscritti a più forme di previdenza.

Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente articolo 15, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi del pre-

cedente articolo 16 non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente comma il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo è integrato fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.

Le somme trattenute a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma del comma precedente, sono devolute al Fondo.

Per l'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, l'iscritto è tenuto a dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la propria qualità di pensionato.

All'iscritto cui è liquidata la pensione a carico del Fondo è comunque garantito sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e su quelle a carico di forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino la esclusione o l'esonero, il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nelle predette forme assicurative.

Qualora la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sia stata revocata e trasformata in supplemento secondo le norme preesistenti, la medesima viene ripristinata dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, a domanda, anche a favore dei sacerdoti e dei ministri di culto i quali, pur avendo perfezionato i requisiti per il diritto a pensione secondo le norme preesistenti, non hanno liquidato la pensione stessa; la domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il

diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

ART. 20.

Perequazione automatica delle pensioni.

A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo vigenti al 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Agli importi delle pensioni a carico del Fondo liquidate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1972, si applicano tutti gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione.

Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il contributo a carico degli iscritti è aumentato in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni.

ART. 21.

Contributo a carico dello Stato.

Agli oneri del Fondo, per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 1.200.000.000.

A partire dall'anno 1971 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso resta stabilito in lire 2.454.500.000.

Dall'anno 1971 il contributo è devoluto per lire 2.434.500.000 alla gestione di cui alla lettera a) del secondo comma del precedente articolo 1 e per lire 20.000.000 alla gestione di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

ART. 22.

Copertura della spesa.

Al maggiore onere di lire 3.200.000.000 derivante dalla presente legge nell'anno 1971, si provvederà quanto a lire 1.200.000.000 a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1970; quanto a lire 2.000.000.000

mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 dell'esercizio 1971.

All'onere di lire 2.454.500.000, a carico dell'esercizio 1972, si provvederà quanto a lire 2.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio e quanto a lire 454.500.000 mediante riduzione, rispettivamente, di lire 450.000.000 e di lire 4.500.000 degli stanziamenti dei capitoli n. 1217 e n. 1218 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 23.

Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culti diversi dalla religione cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi.

Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culti diversi dalla religione cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire la iscrizione al Fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data suddetta.

Per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi sono dovuti gli interessi al tasso legale.

ART. 24.

Pensione di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culti diversi dalla religione cattolica, non iscritti al Fondo.

I sacerdoti non congruati ed i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 70° anno di età alle date rispettivamente del 1° luglio 1959 e del 1° luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente articolo 20.

ART. 25.

Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 26.

Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Si applicano altresì le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonché quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

ART. 27.

Abrogazione delle leggi istitutive del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica.

Sono abrogate le leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

ART. 28.

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971.

TABELLA

Maggiorazione della pensione di vecchiaia per differimento.

NUMERO ANNI INTERI DI DIFFERIMENTO	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione minima quando il diritto è perfezionato alla età di anni									
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1	1,116	1,121	1,126	1,132	1,138	1,145	1,153	1,161	1,170	1,181
2	1,251	1,263	1,275	1,289	1,304	1,320	1,339	1,359	1,382	1,407
3	1,409	1,430	1,452	1,476	1,503	1,533	1,567	1,605	1,647	1,694
4	1,596	1,627	1,663	1,702	1,746	1,795	1,850	1,912	1,983	2,062
5	1,816	1,864	1,917	1,976	2,043	2,119	2,205	2,302	2,413	2,539
6	2,080	2,149	2,226	2,313	2,412	2,525	2,654	2,802	2,971	3,166
7	2,398	2,496	2,606	2,731	2,875	3,040	3,230	3,451	3,706	4,003
8	2,785	2,921	3,076	3,255	3,461	3,700	3,978	4,303	4,685	5,135
9	3,260	3,449	3,666	3,918	4,212	4,556	4,961	5,440	6,010	6,693
10	3,849	4,110	4,413	4,769	5,187	5,682	6,272	6,980	7,834	8,874